

AUSILIARI DEL COMMERCIO

Operazione trasparenza sui *ricorsi gerarchici impropri* degli ausiliari del commercio.

Premessa

A questo Ministero perviene annualmente un notevole numero di ricorsi relativi ai cosiddetti **ruoli degli ausiliari del commercio**, dal cui esame è emersa la necessità di fornire chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti che riguardano tale forma di contenzioso.

Questo al fine di uniformare l'applicazione delle norme che disciplinano i ricorsi in questione tra le varie Camere di commercio, nonché di indicare agli utenti, cioè a coloro che sono iscritti nei relativi ruoli camerali o che intendono richiederlo, le modalità applicative per presentare un eventuale ricorso avverso una decisione camerale che li riguarda.

Di cosa si tratta

Avverso le pronunce delle Camere di commercio inerenti le attività regolamentate di seguito indicate (per il cui accesso, cioè, è necessario disporre di requisiti previsti da leggi o altri atti normativi ed essere iscritti in appositi ruoli, albi od elenchi) può essere presentato ricorso gerarchico:

Agente e Rappresentante di commercio - legge 3 maggio 1985, n. 204

Agente di affari in mediazione – legge 3 febbraio 1989, n. 39 e D.M. 21 dicembre 1990, n. 452

Perito ed Esperto – Decreto ministeriale 29 dicembre 1979

Spedizioniere – legge 14 novembre 1941, n. 1442

In particolare, nei casi di diniego di iscrizione nei predetti ruoli, o di cancellazione dai medesimi, oppure nei casi di applicazione di sanzioni disciplinari da parte delle Camere di commercio, l'interessato (direttamente o per il tramite di un legale) ha facoltà di presentare un *ricorso gerarchico improprio* al competente ufficio di questo Ministero – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – **Divisione XXI Registro imprese** - Via Sallustiana n. 53, 00187 Roma.

Procedimento

Detto Ufficio, una volta esaminato il ricorso in questione e l'eventuale documentazione probatoria presentata dal ricorrente, nonché le controdeduzioni richieste per legge alla Camera di Commercio competente, provvederà, nel previsto termine di 90 giorni dal completamento dell'istruttoria, alla valutazione dei medesimi atti e all'emanazione di un parere che si sostanzierà in un decreto ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso stesso. La copia conforme di tale atto sarà quindi inviata (per raccomandata a/r) sia al ricorrente che alla Camera di commercio.

(Solo nel caso del Ruolo del Periti ed Esperti e degli Elenchi degli Spedizionieri tale decreto ministeriale viene emesso dopo aver sentito in merito al ricorso il parere espresso da un'apposita **Commissione centrale** prevista, rispettivamente, dagli artt. 7 e 8 del D.M. 29 dicembre 1979 per i Periti e dall'art. 16 della legge n. 1442/1941 per gli Spedizionieri)

Termini per la presentazione del ricorso

Entro quanti giorni va presentato il ricorso al Ministero?

- Agente e Rappresentante di commercio (cfr. art. 7 della Legge n. 204/1985)
entro **60** gg. dalla notifica camerale, in caso di diniego di iscrizione nel ruolo
entro **30** gg. dalla notifica camerale, in caso di cancellazione dal ruolo
- Agente di affari in mediazione (cfr. art. 10 del D.M. n. 452/1990)
entro **30** gg. dalla notifica camerale, in caso di diniego di iscrizione nel ruolo,
entro **30** gg. dalla notifica camerale, in caso di sospensione /cancellazione/radiazione dal ruolo
- Perito ed Esperto (cfr. art. 7 del D.M. 29.12.1979)
entro **30** gg. dalla notifica camerale, in caso di diniego di iscrizione nel ruolo,
entro **30** gg. dalla notifica camerale, in caso di sospensione /cancellazione dal ruolo
- Spedizioniere (cfr. art. 14 della Legge n. 1442/1941)
entro **15** gg. dalla notifica camerale, in caso di diniego di iscrizione nell'elenco
entro **15** gg. dalla notifica camerale, in caso di sospensione /cancellazione/radiazione dall'elenco
entro **15** gg. dalla notifica camerale, in caso di sanzione pecuniaria

Documentazione da presentare

(con consegna a mano, o tramite spedizione per posta ordinaria o raccomandata, a scelta del ricorrente)

- 1) **Istanza di ricorso** sottoscritta dal ricorrente (o dal legale che lo rappresenta), assoggettata **all'imposta di bollo** in base alle modalità previste dal D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, redatta secondo lo schema di seguito allegato, che indichi per l'esercizio di quale attività si presenta il ricorso (specificando, ad esempio, che è presentato "per l'attività di Agente e Rappresentante di commercio, di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204", oppure "per l'attività di Agente di affari in mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39", o "per l'attività di Perito ed Esperto di cui al D.M. 29 dicembre 1979", o "per l'attività di Spedizioniere di cui alla Legge 14 novembre 1941, n.1442").
- 2) **eventuale** documentazione probatoria che, a titolo esemplificativo, può consistere in:
 - a) titoli di studio e/o professionali posseduti;
 - b) lettere camerale inerenti il procedimento;
 - c) pareri e/o memorie difensive relative al contenzioso.

Non accoglimento del ricorso o cessata materia del contendere

- Il ricorso è **inammissibile** e, nella sostanza, non accolto quando viene presentato contro un provvedimento camerale non definitivo (cioè quando ancora non è stato emesso il provvedimento di diniego di iscrizione, o di cancellazione, o di sospensione dalla Camera di commercio, ma questa ha solo notificato all'interessato il suo intendimento con una lettera di avvio del procedimento).
- Il ricorso è **irricevibile** e, nella sostanza, non accolto quando viene presentato/spedito al Ministero **fuori termine**, cioè oltre il periodo di tempo sopra indicato.
- Sul ricorso può essere dichiarata **cessata la materia del contendere** quando l'interessato ne chiede spontaneamente l'archiviazione al Ministero, o quando il provvedimento camerale oggetto del ricorso stesso viene annullato dalla Camera di commercio medesima (per esempio in regime di autotutela).

ALLEGATO

Schema di ricorso da presentarsi da parte di coloro – persone fisiche o persone giuridiche - che chiedono al Ministero dello Sviluppo Economico l'annullamento di una decisione camerale inerente i ruoli degli **Agenti e Rappresentanti di commercio**, degli **Agenti di affari in mediazione**, dei **Periti ed Esperti**, gli elenchi degli **Spedizionieri**, relativamente a diniegghi di iscrizione nei medesimi, cancellazioni, o applicazione di sanzioni disciplinari o pecuniarie agli iscritti.

{Marca da bollo da euro 14,62}

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica –

Divisione XXI Registro Imprese

Via Sallustiana, 53 - 00187 ROMA

OGGETTO: Ruolo degli - ricorso gerarchico avverso il diniego di iscrizione (o la cancellazione, o la sospensione, o la radiazione, o la sanzione pecuniaria) operato dalla C.C.I.A.A. di

Il sottoscritto, nato il a, residente in (via, città, c.a.p.), presenta ricorso a codesto Ministero per l'annullamento del provvedimento camerale indicato in oggetto, che è stato assunto nei propri confronti (o nei confronti della società, con sede legale a, di cui ha la legale rappresentanza in qualità di) dalla Camera di commercio di con atto (decreto dirigenziale, delibera di giunta, decisione direttoriale, ecc.) n. ... del .././.....

- Breve esposizione dei fatti che hanno portato al provvedimento camerale in questione.
- Illustrazione dei motivi assunti dal ricorrente a sua difesa, nonché delle argomentazioni a fondamento del suo ricorso.
- Eventuale elencazione e disamina della documentazione probatoria allegata al ricorso.

Le comunicazioni relative al presente ricorso potranno essere inviate al seguente indirizzo

Per le vie brevi è possibile contattare il sottoscritto al seguente numero di telefono

Firma

.....

Città e data di sottoscrizione

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è reperibile il massimario delle decisioni adottate

- 1) Andare sul sito web www.sviluppoeconomico.gov.it
- 2) Cliccare alla voce **Servizi**, che si trova sulla parte sinistra della home page;
- 3) Scegliere l'argomento **Camere di commercio**
- 4) Nella schermata successiva scegliere la voce **Registro delle imprese >>> DGCAS**
- 5) Cliccare sulla riga **Riesame dei provvedimenti camerali in materia di ausiliari del commercio**
- 6) Cliccare sull'indirizzo del file allegato